



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Comune di Castel di Lama (AP)

Partenza

Prot. N. 0005923 del 22-05-2014

Nome ALLA CITTADINANZA

Categoria 1 Classe 6 Fascicolo

Area Vigilanza

ORDINANZA n. 17/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA



Premesso che si rende necessario procedere al rifacimento del manto stradale in Via Cabbiano dall'incrocio con Via Mellone all'incrocio con Via Campitelli;

Constatata la difficoltà della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ad operare per i veicoli in sosta ed in transito;

Ravvisata l'esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e veicolare nel corso dei lavori sulla sede stradale;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 37, 39 e 40 del D. Lgs. n. 285/1992;

Visto lo Statuto del Comune di Castel di Lama;

ORDINA

In occasione del rifacimento del manto stradale da eseguirsi, a partire dal 22 Maggio 2014 ed a seguire nei giorni successivi fino al termine dei lavori, dalle ore 07.30 alle ore 18,30, in Via Cabbiano dall'incrocio con Via Mellone all'incrocio con Via Campitelli la circolazione e la sosta è disciplinata come segue:

- sosta vietata su ambo i lati con rimozione forzata per tutti i veicoli;

- transito in senso unico alternato;

La ditta Adriatica Bitumi spa di Ascoli Piceno, esecutrice dei lavori, è responsabile del posizionamento di tutta la segnaletica stradale temporanea prevista dalle vigenti norme, con il totale onere a proprio carico.

Per il periodo della durata dei lavori l'impresa esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire la incolumità pubblica.

La presente Ordinanza è resa nota mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, e diventa efficace con il posizionamento della prescritta segnaletica da eseguirsi 48 ore prima dell'inizio del divieto.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.

Dalla Sede Municipale, li 21/05/2014

IL RESPONSABILE

